

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA- ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ed in particolare l'art. 1 comma 1032, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui in particolare l'art. 1, comma 1106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, ed in particolare gli artt. 3 e 4;

CONSIDERATA la necessità di fissare le specifiche date relative alle attività di cui all'art. 4, comma 1, 2 e 5 del periodo transitorio per l'Area ristretta D nell'ambito della fase temporale – 1 gennaio 2021/30 giugno 2021 - di cui alla Tabella 3 del citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 nonché le specifiche date relative alle attività delle operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province della regione dell'Area ristretta D, di cui all'art. 4, comma 8 del suddetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019;

AUDITI i titolari dei diritti d'uso dei CH 50 – 53 interessati alle attività di rilascio delle frequenze nell'Area ristretta D nell'incontro in video conferenza del 17 novembre 2020, in cui gli operatori in ambito locale hanno rappresentato la richiesta di procedere allo spegnimento del proprio multiplex, in considerazione della procedura tecnicamente semplice, in un numero di giorni limitato – non superiore a 30 giorni – nel periodo finale delle operazioni della fase, ma usufruendo della possibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1031 della legge n. 205/2017 come modificata dalla legge n. 145/2018, del trasporto di almeno un programma sul multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, in coincidenza con la tempistica delle operazioni di rilascio dei CH 50 e CH 52 ed accensione delle frequenze alternative degli operatori nazionali nelle singole province dell'Area ristretta D, per avvalersi della medesima risintonizzazione da parte dei cittadini determinata dalle operazioni degli operatori nazionali. Auditi altresì gli operatori nazionali titolari del diritto d'uso avente ad oggetto i CH 50 e CH 52 i quali hanno rappresentato di prevedere un periodo complessivamente inteso per le operazioni non superiore a 30 giorni, in coincidenza con il mese di giugno 2021;

RITENUTO pertanto congruo per le operazioni nell'Area ristretta D il periodo di 30 giorni da individuarsi nel mese di giugno 2021;

DETERMINA

Art. 1

Definizione delle specifiche date

- 1.Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 50 e 52 nelle province dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) e art. 4 comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.
- 2. Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 51 e 53 nelle province dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), e art. 4, comma 5, nonché le operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province della regione dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 2, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico

Roma, 17 novembre 2020

Il Direttore generale

Dr.ssa Eva Spina

Tabella 1

Date delle operazioni di spegnimento dei CH 50 e CH 52 nelle aree geografiche dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) e comma 5, del decreto dello sviluppo economico 19 giugno 2019

Provincia	date
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani	dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021

Tabella 2

Date delle operazioni di spegnimento dei CH 51 e CH 53 nelle aree geografiche dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), e comma 5, nonché delle operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province dell'Area ristretta D, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto dello sviluppo economico 19 giugno 2019

Province con spegnimento obbligatorio	Province con spegnimento facoltativo	Date
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani	Palermo, Messina	dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021